

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE
N. 05/22
D.D. 25.07.2022

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Claut.
Variante n. 19 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 33 del 30/11/2021,
integrata con del. C.C. n. 11 del 27/04/2022.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

PREMESSE AMMINISTRATIVE

Il Comune di Claut, con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/10/2019, ha adottato la Variante n.19 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007.

La Giunta regionale con delibera n.1236 del 07/08/2020 ha ritenuto di esprimere, in merito alla Variante suddetta, 10 riserve vincolanti facendo proprio il parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n.017/20 del 27/07/2020.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante in questione, come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione n.33 del 30/11/2021, entro i termini previsti per legge, è stata presentata una osservazione.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 30/11/2021, come integrata con successiva deliberazione n.11 del 27/04/2022, ha quindi approvato la Variante n.19 al PRGC, introducendovi le modifiche derivanti dal recepimento delle riserve regionali e pronunciandosi sull'osservazione presentata, che non è stata accolta.

Relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica, espletato il processo comprendente lo svolgimento

della fase di verifica preliminare (fase di scoping) e l'elaborazione del Rapporto ambientale, nelle deliberazioni di approvazione della Variante si richiama la deliberazione della Giunta comunale n.66 del 30/11/2021, come rettificata con successiva deliberazione n.24 del 27/04/2022, recante il "(...) *Parere motivato ai sensi dell'art.15, co.1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale e s.m.i.*", sia condividendone, implicitamente, contenuti e valutazioni ("*parere favorevole alla compatibilità ambientale della Variante*") espressi a seguito dell'avvenuto svolgimento delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale (cfr. documento "CONTRODEDUZIONI AI PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE") e del pubblico, che assumendone le conclusioni ("*delibera di condividere e approvare le conclusioni del documento del rapporto ambientale della Variante n.19 al PRGC*"), secondo le quali "*la costruzione del Piano ha tenuto conto del quadro delle componenti ambientali sin dalle fasi preliminari, orientando le scelte pianificatorie verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle sue azioni. Il bilancio dunque può essere considerato come positivo delle condizioni ambientali*".

Riguardo alla procedura di VINCA, nelle deliberazioni di approvazione della Variante si riconfermano le risultanze dello Studio di incidenza ambientale e si esclude che "*si producano effetti significativi sui siti Natura 2000*".

Si dà atto della risposta puntuale fornita alle osservazioni formulate dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione sullo Studio d'incidenza, che trova riscontro sull'elaborato "PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI VINCOLANTI DI CUI AL PARERE N. 017/20 DEL 27/07/2020 (...)", RISERVA N.0_amb, ove si precisa: di aver integrato le norme di attuazione della Zona E2.1 Boschiva di produzione, all'art.28, escludendo l'applicabilità delle modifiche introdotte sui fabbricati accessori entro le aree della rete Natura 2000, così da non dover attivare la procedura di VINCA nè produrre "*la documentazione di cui alla scheda 3 dell'allegato B alla DGR 1323/2014*"; di aver provveduto, nell'elaborato "RIA. Studio di incidenza Ambientale", ad approfondire "*gli effetti del disturbo sulle specie presenti nel sito*" collegato alla "*individuazione di una zona G2 al confine con la ZPS/ZSC Dolomiti friulane*".

Le succitate deliberazioni consiliari di approvazione e la relativa documentazione tecnica sono pervenute al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, in forma completa, in data 03/05/2022.

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. n. 35139 del 18/05/2022, ha comunicato al Comune di Claut l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

Negli atti deliberativi si precisa che gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto sono quelli adottati con propria deliberazione n.29 del 07/10/2019, come modificati secondo quanto indicato sull'elaborato "*Proposta tecnica di controdeduzioni alle riserve regionali vincolanti di cui al Parere n.017/20 del 27/07/2020 del Servizio Pianificazione Paesaggistica territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia*".

ESAME DELLA VARIANTE APPROVATA

Di seguito si riassumono le riserve formulate dalla Giunta regionale e si sintetizzano le controdeduzioni dell'Amministrazione comunale, contenute per esteso nell'elaborato denominato "*Proposta tecnica di controdeduzioni alle riserve regionali vincolanti di cui al Parere n.017/20 del 27/07/2020 del Servizio Pianificazione Paesaggistica territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia*", dando conto dell'esito del superamento delle stesse.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI

Riserva n.1.1 (Livello strutturale – strategico)

In riferimento alla modifica/integrazione della componente strategico-strutturale del PRGC, la Variante sostituisce gli elaborati di Piano struttura (cfr. Tav. P1.1 Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali in scala 1:25.000 e Tavv. P1.2 e P1.3 Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali in scala 1:5.000), mentre rispetto al quadro degli obiettivi e delle strategie (cfr. elaborato P1.0 Obiettivi e strategie) evidenzia solo le integrazioni apportate; emerge, quindi, la necessità di ricomporre unitariamente tutti gli obiettivi e le strategie dello strumento, recuperando anche quelli confermati e vigenti,

al fine di consentire, a fronte di esplicita e completa rappresentazione degli stessi, l'immediata verifica ed il controllo delle relazioni con le scelte operate o da imprimere alle previsioni di piano.

I contenuti strutturali dello strumento vanno, inoltre: modificati/integrati per obiettivi e strategie rispetto al tessuto residenziale degli "Ambiti di consolidamento" e rispetto all'inserimento di nuove "Aree per servizi ed attrezzature collettive tecnologiche"; perfezionati per riferimenti rispetto all'ambito delle "Aree turistiche e ricettive/residenziali" oltre che implementati con l'indicazione delle tipologie insediative di tipo ricettivo ammissibili e con le soglie dimensionali ritenute sostenibili sotto il profilo urbanistico ambientale paesaggistico e viabilistico, da considerare quali "invarianti" del piano.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune risponde al primo punto della riserva confermando l'impianto esplicativo riportato sull'elaborato P1.0 OBIETTIVI E STRATEGIE, anche in aderenza alle Direttive approvate, cosicché "il testo relativo agli aspetti strutturali del PRGC di Claut tratto dalla Variante n.9 di ricognizione generale" non modificati dalla presente Variante n.19 e già inseriti nell'elaborato, non viene riformulato, seppur Obiettivi e Strategie risultino "descritti con differente articolazione, definizione e approfondimenti rispetto agli Obiettivi e Strategie introdotti con la presente Variante".

Condividendo il secondo punto della riserva, il Comune modifica ed integra obiettivi e strategie riferiti agli "Ambiti di consolidamento", precisandone finalità prioritarie, modalità e condizioni (mantenimento e completamento dell'edificato con il controllo delle caratteristiche edilizie, prescrizioni di allineamenti, rispetto dei canoni dell'architettura tradizionale e del vincolo tipologico, in continuità con la zona A2); mantiene come obiettivo per le "Aree per servizi ed attrezzature collettive tecnologiche" unicamente la "conferma delle aree per servizi esistenti"; riformula coerentemente la definizione dell'ambito delle "Aree turistiche e ricettive/residenziali", stralciando il termine "residenziali", ed introduce l'indicazione delle tipologie insediative di tipo ricettivo ammissibili (strutture ricettive all'aria aperta) con le soglie dimensionali ritenute sostenibili sotto il profilo urbanistico ambientale paesaggistico e viabilistico da considerare quali "invarianti" del piano (30 case sugli alberi; recupero dei fabbricati esistenti e realizzazione di strutture di servizio per mensa/ristoro, servizi igienici centralizzati, parcheggio).

Verifica del superamento della riserva

Seppur non si sia pervenuti ad una riproposizione unitaria ed omogenea per impostazione dell'elaborato P1.0 OBIETTIVI E STRATEGIE, si prende atto delle considerazioni e delle motivazioni adottate dal Comune rispetto al primo punto della riserva, che, insieme a precisazioni e modifiche inserite nell'elaborato stesso, in risposta al secondo punto della riserva, consentono di ritenere la **Riserva n.1.1 superata**.

Riserva n.1.2 (Coerenza tra livello strutturale e livello operativo della Variante)

Al fine di assicurare coerenza tra la rappresentazione grafica del livello strutturale del PRGC, che va a sostituire quello vigente, e quella del piano operativo (zonizzazione): nella frazione di Pinedo, in località San Gottardo, va garantita corrispondenza tra l'indicazione contenuta nella Tav.A0.3, nella Tav.P1.3 (ambito destinato "allo sviluppo delle funzioni turistico-ricettive") e la classificazione effettuata nella Tav.P3.2 (zonizzazione di Variante) di zona B2; le nuove previsioni residenziali della Variante a Pinedo vanno riconosciute come "Ambiti di consolidamento".

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In accoglimento della riserva e in relazione agli esiti di ulteriore, specifica riserva (n.6.1), l'Amministrazione comunale aggiorna la rappresentazione grafica del piano struttura (cfr. Tav.P1.3) e quella corrispondente sulla zonizzazione (cfr. Tav.P3.2), stralciando la previsione indicata in località San Gottardo, e provvede ad adeguare la rappresentazione grafica delle strategie di piano con le contestuali modifiche delle previsioni residenziali a Pinedo.

Verifica del superamento della riserva

Le modifiche apportate agli elaborati della Variante, in coerenza con quanto segnalato, consentono di ritenere la **Riserva n.1.2 superata**.

Riserva n.2 (Coerenza delle previsioni con le disposizioni del PPR)

Per le previsioni introdotte dalla Variante si è constatato che, in sede di adozione della Variante, non è stata del tutto sviluppata una compiuta valutazione di tipo paesaggistico; al fine di superare tale incompletezza, considerato che *“la cartografia del PPR riferita ai beni paesaggistici assume valore prescrittivo per l'applicazione della normativa d'uso”* (art.9 co.6 del PPR), si è pertanto chiesto al Comune di verificare i perimetri dei beni paesaggistici tutelati, introdotti sulle tavole di zonizzazione della Variante senza esplicitarne i criteri di delimitazione (cfr. *“limite fascia di rispetto corsi d'acqua”*) e di evidenziare i *“territori coperti da foreste e da boschi”*, come individuati e rappresentati nella cartografia di PPR, laddove interessati dalle previsioni della Variante (cfr. lett. a della Riserva).

Si è chiesto, inoltre, di verificare il non contrasto delle norme di PRGC riferite alle zone interessate dalle previsioni della Variante con le norme di PPR riferite ai beni paesaggistici individuati, specificatamente con riferimento alle prescrizioni d'uso, direttive e indirizzi di cui agli artt. 23 e 28 delle NTA (cfr. lettera b della Riserva), oltre che di dar conto che le modifiche introdotte non pregiudicano l'attuazione futura delle scelte di PPR tramite il suo recepimento nel PRGC (cfr. lettera c della Riserva).

Sono state, infine, segnalate alcune modifiche ed integrazioni da apportare agli elaborati dello strumento (cfr. lettera d della Riserva).

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In accoglimento della riserva il Comune:

- stralcia dagli elaborati di zonizzazione P2.1-3-I (intero territorio comunale + legenda, 1:7.500) e P3.1-3-I (centri abitati + legenda, 1:2.000) il *“limite fascia di rispetto corsi d'acqua”* e lo inserisce *“unitamente agli altri vincoli paesaggistici tutelati ai sensi dell'art.142 del Codice, come elencati nel PPR (agli articoli delle NTA: n.23 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua; n.25 Montagne; n.27 Parchi e riserve; n.28 Territori coperti da foreste e boschi) su ulteriori tavole grafiche denominate P2v.1-3 Vincoli paesaggistici ambientali + legenda, 1:7.500”*;
- rimodula la Relazione paesaggistica stralciando il par. C3 Pre-verifica di compatibilità e sostituendolo col cap. D Verifica di coerenza ove: elenca e descrive le modifiche, zonizzative e normative, che interessano beni paesaggistici, individuandoli puntualmente; riporta indirizzi e direttive di cui all'art.23, commi 6 e 7 delle NTA del PPR, e prescrizioni d'uso di cui al comma 8 dello stesso articolo, sia in termini di non ammissibilità che di prescrizioni/condizioni, arrivando a riconoscere, per le previsioni introdotte dalla Variante (interventi e destinazioni d'uso), il non contrasto con principi e criteri che hanno ispirato le scelte del PPR, anche in termini di non pregiudizio per l'attuazione della parte strategica del PPR. Medesimo confronto viene fornito rispetto a indirizzi e direttive di cui all'art.28, commi 11 e 12 delle NTA del PPR, e rispetto alle prescrizioni d'uso di cui al comma 13 dello stesso articolo, pervenendo ad un giudizio di coerenza e di non pregiudizio sia rispetto ai valori paesaggistici individuati che all'attuazione della futura conformazione.

Verifica del superamento della riserva

- A fronte delle richieste di verifica ed aggiornamento delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua tutelati per legge e alla segnalata necessità di dar evidenza ai *“territori coperti da foreste e da boschi”*, in quanto beni paesaggistici interessati dalle previsioni della Variante, l'Amministrazione comunale ha ravvisato l'opportunità di predisporre degli elaborati dedicati (cfr. elaborati P2.1-3v Vincoli paesaggistici-ambientali) ove rappresentare tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio.

Considerato che, in attesa della conformazione dello strumento urbanistico generale, per l'individuazione dei beni paesaggistici è necessario riferirsi unicamente alle delimitazioni riportate nella cartografia 1:50.000 di PPR *“Beni paesaggistici e ulteriori contesti”* (cfr. art.20, co.3 delle NTA del PPR), rappresentate *“in scala idonea alla identificazione”* nel PPR (cfr. art.3, co.1 lett. e) NTA del PPR), si ritiene l'approccio assunto dal Comune quale riscontro alla lettera a) della riserva, seppur non richiesto, comunque condivisibile, valutando l'operazione effettuata unicamente quale fedele restituzione degli strati informativi della banca dati del PPR, trasposti sulle basi cartografiche del PRGC a recepimento delle sue delimitazioni.

Va, tuttavia, segnalata l'incoerenza tra l'indicazione *“FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI (art. 142, comma 1, lett.c, del D.Lgs. 42/2004)”* riportata sull'elab. P2v I Legenda Vincoli paesaggistici-ambientali e il corrispondente tematismo rappresentato sugli elaborati grafici P2.1-3v Vincoli paesaggistici-ambientali, che individua la fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua tutelati per legge. Pertanto, le suddette valutazioni portano a ritenere la **Riserva n.2, lett. a) non superata**: si rende quindi necessario proporre modifiche alla cartografia della Variante, come più avanti indicato.

- A recepimento delle lettere b) e c) della riserva, la rivisitazione della Relazione paesaggistica ha fornito riscontri deduttivi di non contrasto rispetto a direttive, indirizzi e prescrizioni d'uso afferenti ai beni paesaggistici interessati dalle modifiche di variante, oltre che di non pregiudizio rispetto ai valori presenti nello stretto intorno, riportando i contenuti specifici degli artt. n.23 e n.28 del PPR, senza svilupparne la comparazione e la dimostrazione con l'esplicito, puntuale confronto di ciascuna previsione di PRGC introdotta rispetto ad ogni elemento previsionale del PPR, come richiesto.

Tuttavia, non essendo la Variante né di adeguamento né di conformazione al PPR, il ritenere comunque verificato ed assicurato, da parte del Comune, il non contrasto con le disposizioni statutarie del PPR e il non pregiudizio dell'attuazione futura delle scelte di PPR, fa considerare la **Riserva n.2, lettere b) e c) superata**.

- A fronte dell'avvenuta predisposizione degli elaborati *P2.1-3v Vincoli paesaggistici-ambientali*, ove si individuano tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale, si può ritenere anche la **Riserva n.2, lett. d) superata**.

Proposta di modifica necessaria al superamento della Riserva n.2, lett. a):

Sull'elab. *P2v I Legenda Vincoli paesaggistici-ambientali*, l'indicazione "FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI (art. 142, comma 1, lett.c, del D.Lgs. 42/2004)" è sostituita con "Fascia di rispetto di 150 metri da fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati (art. 142, comma 1, lett.c, del D.Lgs. 42/2004)".

Riserva n.3 (Riperimetrazione Aree Natura 2000 e Parco delle Dolomiti friulane)

A fronte della riperimetrazione del SIC/ZPS Dolomiti Friulane (con PdG vigente, approvato giusto D.P.Reg. n.214 del 22.09.2017) e del Parco naturale delle Dolomiti friulane (con PCS vigente, approvato con DGR 357/2015 del 27.02.2015, D.P.Reg. n.70 del 30.03.2015) si chiede al Comune un raffronto con le delimitazioni del PPR.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, in risposta alla riserva regionale, oltre a verificare e a confermare la corrispondenza delle delimitazioni inserite con gli strati informativi della banca dati del PPR, introduce tale precisazione sugli elaborati P1.0 Obiettivi e strategie e P4 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE agli artt. n.35 (Zona F0 – Parco Naturale delle Dolomiti Friulane) e n.35.1 (Aree Natura 2000 ZSC e ZPS Dolomiti Friulane), evidenziandone la coerenza, e rappresenta le perimetrazioni sulle nuove tavole grafiche denominate *P2v.1-3 Vincoli paesaggistici ambientali + legenda, 1:7.500*.

Verifica del superamento della riserva

Se le verifiche e precisazioni introdotte appaiono idonee a superare l'indeterminatezza evidenziata laddove espresse in riferimento alle delimitazioni del PPR, l'integrazione operata all'art. n.35.1 - AREE NATURA 2000 ZSC e ZPS DOLOMITI FRIULANE delle NTA risulta non coerente nella formulazione, in quanto operante rinvio ad articolo delle NTA del PPR relativo a "Parchi e riserve naturali nazionali o regionali", non pertinente ed improprio per contenuti. Tali valutazioni portano a considerare la **Riserva n.3 non superata**.

Proposta di modifica necessaria al superamento della Riserva n.3:

Stralcio dall'art. n.35.1 - AREE NATURA 2000 ZSC e ZPS DOLOMITI FRIULANE delle NTA, dell'integrazione inserita " , così come normati dal PPR (cfr. parchi e riserve naturali, art.25 NTA)".

Riserva n.4 (Perimetrazione Aree PAIL)

L'introduzione nello strumento urbanistico delle disposizioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL), prima variante approvata, con contestuale integrazione in cartografia delle perimetrazioni delle aree caratterizzate da diversa pericolosità naturale (geologica, idraulica e valanghiva) e con l'assunzione di norme che disciplinano l'utilizzo delle stesse, richiedono che l'art. 60, implementato nella parte iniziale d'inquadramento, vada aggiornato e reso coerente in riferimento al PAIL vigente (operando una verifica su eventuali modifiche, qualora intervenute, rispetto al richiamato "PAIL adottato" o confermandone i contenuti). Inoltre, le legende delle zonizzazioni, Tavv. P2.I e P3.I, vanno corrette nell'identificazione della pericolosità (media ed elevata e non "elevata e molto elevata").

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune accoglie la riserva regionale aggiornando i contenuti della parte iniziale d'inquadramento all'art.60 delle NTA e correggendo le legende sulle tavole P2.I e P3.I, come indicato.

Verifica del superamento della riserva

A seguito dei perfezionamenti e delle modifiche introdotte, si ritiene la **Riserva n.4 superata**.

Riserva n.5 (Zone residenziali/Rivisitazione critica delle zone A2, con riclassificazione in zona B0 e in B1)

La Variante reimposta una nuova progettualità urbanistica per le zone A2, nell'insediamento storico di Claut, con riclassificazione in *zona B0 di consolidamento e riqualificazione dello sviluppo insediativo* e in *zona B1 di consolidamento dello sviluppo insediativo* di 7 ambiti/aggregati attestati lungo la viabilità, contraddistinti per assetto, valore e grado di trasformazione.

Rispetto a suddetta rivisitazione critica, non ravvisando le ragioni che hanno portato ad approfondire l'indagine solo su alcuni ambiti, senza estendere l'analisi a tutte le aree incluse in zona A, così da conseguire un "unico criterio normativo ed operativo" per l'intero tessuto insediativo storico, viene chiesto al Comune di esplicitare le motivazioni di tale scelta (punto 1 della riserva).

Constatato che, nel PRGC vigente, entro la zona A2, tutti gli edifici risultano schedati e che a ciascuno viene fatta corrispondere una prevalente tipologia di intervento con puntuali prescrizioni e modalità conformi alle "*Disposizioni per la zona A2 ed in generale per l'edilizia tradizionale*", si è ravvisata la necessità di:

- integrare l'analisi e la valutazione sull'area riclassificata in zona B1 come esito della modifica "M07", considerato che, la stessa, non compare nell'Allegato esterno alla Relazione illustrativa (Elaborato P6) e nemmeno, come estratto planimetrico, nell'Allegato 1 "*Stato e caratteristiche degli edifici compresi in zona A*" delle Norme tecniche di attuazione (punto 2 della riserva);
- integrare l'Allegato 1 delle Norme tecniche di attuazione con l'estratto planimetrico riferito all'Aggregato 1, rispetto al quale viene anche richiesto un approfondimento analitico al fine di rafforzare la sostenibilità della previsione di riconfigurazione azionativa in zona B0 (punto 3 della riserva).

Esaminati i contenuti trattati e gli articoli specifici delle norme di attuazione, al fine di confrontare le disposizioni inserite con quelle, non più applicabili, della zona A2, verificandone disciplina e grado di tutela, si è inoltre ritenuto necessario integrare e precisare l'art. 17.1 delle NTA per la nuova zona B0, cosicché:

- gli "*Obiettivi*" siano distinti dagli *Interventi consentiti* e dalle *Prescrizioni*, per omogeneità di trattazione e chiarezza dispositiva; in "*prescrizioni per gli interventi*" venga specificato il significato da attribuire alla dovuta *armonizzazione con il contesto* richiesta per i casi di demolizione e ricostruzione e per i nuovi corpi di fabbrica "*secondo quanto disposto al precedente articolo*" (punto 4 della riserva);
- si valuti l'opportunità di un rinvio normativo alle puntuali prescrizioni e modalità d'intervento delle "*Disposizioni per la zona A2 ed in generale per l'edilizia tradizionale*" che, non assumendo valore vincolante per gli interventi "*sull'esistente oggetto di profonda trasformazione o di recente edificazione*" diventano "*utile riferimento*" e "*quadro di orientamento*", al fine di garantire, oltre al rispetto dell'assetto urbanistico, anche modalità costruttive omogenee e coerenti col contesto storico ambientale (punto 5 della riserva);
- si verifichi, tra gli indici e i parametri della Zona B0, la mancata indicazione del rapporto di copertura, da motivare qualora confermata, mettendo anche in coerenza il disposto normativo nella definizione degli ampliamenti *una tantum in deroga* (punto 6 della riserva);

Si è riscontrata, inoltre, la necessità di aggiornare e mettere in coerenza l'elaborato *P1.2 Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali* con le riclassificazioni introdotte (punto 7 della riserva).

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune accoglie i sette punti della riserva regionale.

In risposta al punto 1, precisa di non aver esteso l'analisi e la verifica su tutto il tessuto insediativo storico in quanto operazione già effettuata in occasione della Variante generale n.9 al PRGC ed aggiornata, puntualmente, in sede di Variante n.14.

Evidenziando la possibilità data ai cittadini di segnalare l'emergere di criticità problematiche, oltre al venir meno dei caratteri identitari del tessuto più antico, e rammentando che le zone A del territorio comunale di Claut non sono segnalate né riconosciute dal PURG cosicché "*L'individuazione delle zone A2 - di conservazione e riqualificazione ambientale è il frutto di una scelta autonoma del Comune (..)*", il Comune conferma la volontà di

“non rivedere, al momento, l'intero impianto pianificatorio delle zone A2, ma d'intervenire in modo organico su alcune situazioni indicate come prioritarie dai cittadini e Ufficio Tecnico e su alcune evidenti discrasie (...) valutando con successiva variante, anche alla luce dei risultati ottenuti (...) se estendere l'operatività ad altre aree.”

A recepimento del punto 2, integra l'analisi sull'elaborato P6 (cfr. aggregato 2.1), conferma la riclassificazione e riporta l'estratto planimetrico nell'Allegato 1 *“Stato e caratteristiche degli edifici compresi in zona A”* delle Norme tecniche di attuazione.

Rispetto al punto 3, inserisce l'estratto planimetrico dell'aggregato 1 nell'Allegato 1 delle NTA e, a fronte del mancato riconoscimento di elementi di pregio da conservare, come documentato da repertorio fotografico, conferma la sua riclassificazione in zona B0.

Accogliendo i punti 4, 5 e 6, integra e specifica i contenuti dell'art. 17.1 delle NTA per la nuova zona B0, anche introducendo l'indicazione del rapporto di copertura che uniforma a quello definito per le zone A2.

In riferimento al punto 7, garantisce coerenza tra l'elaborato P1.2 *Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali* e le riclassificazioni introdotte.

Verifica del superamento della riserva

Le precisazioni fornite dal Comune, oltre ai perfezionamenti e alle modifiche introdotte, consentono di considerare la **Riserva n.5 superata**.

Riserva n.6.1 (Introduzione nuove aree in zona B)

Al fine di garantire coerenza con gli obiettivi di tutela e uso razionale delle risorse naturali, un equilibrato sviluppo degli insediamenti, evitando la dispersione degli insediamenti residenziali, viene richiesto al Comune di:

a) dimostrare le condizioni di sostenibilità delle nuove zone B1 e B2 (M03, M04, M06) localizzate a Pinedo, esplicitando la coerenza con le indicazioni riportate all'art.33 delle norme di attuazione del PURG e all'art.5 del DPGR n.0126/1995 in ordine alle caratteristiche urbanistiche che devono avere le zone B;

b) ricondurre la nuova zona B2* convenzionata (M05), isolata e collocata a valle di un'area soggetta a caduta massi, alla zonizzazione vigente (Zona E4.1 agricolo-paesaggistica conservazione dei prati), anche per contrastare la progressiva riduzione delle aree a prato/pascolo (-76%, cfr. Rapporto ambientale, pag. 149), riconosciute di pregio paesaggistico dal PPR;

c) integrare la disciplina per le nuove zone B2, per indicazioni ed organizzazione urbanistica, con specifiche schede grafiche di assetto, come previsto e riportato in allegato alle NdA dello strumento urbanistico, parte integrante dello stesso;

d) verificare e aggiornare l'elaborato P1.3 *Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali* in coerenza con le modifiche introdotte.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune, al fine di dimostrare le condizioni di sostenibilità delle nuove zone B1 e B2 (lettera a della Riserva), oltre ad evidenziare *“la particolarità del tessuto insediativo di Pinedo, proprio dei centri rurali montani, difficilmente riconducibili a modelli insediativi compatti propri dei centri urbani e a calcoli definiti dalle normative sovraordinate, anche in considerazione delle pregresse scelte pianificatorie, che hanno riconosciuto tale modello insediativo disperso”*, predispose puntuali schede di analisi e di verifica per ciascun ambito che intendono documentare il rispetto della normativa regionale vigente.

Accogliendo i rilievi di cui alle lettere b, c e d della Riserva, il Comune stralcia la modifica identificata come M05, ripristinando sull'area la zonizzazione vigente (Zona E4.1 agricolo-paesaggistica conservazione dei prati), oltre ad integrare (predisponendo specifica scheda per la zona B2 introdotta/modifica M06) e ad aggiornare gli elaborati della Variante (cfr. elaborato P1.3 *Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali*), come richiesto.

Verifica del superamento della riserva

L'esame dell'allegato R6_ANALISI: ZONE B1, B2, BR DI NUOVO INSERIMENTO, elaborato per implementare le informazioni a supporto delle nuove previsioni insediative, non arrivando a dimostrare la contestuale sussistenza dei requisiti in coerenza alle indicazioni disposte dalla normativa sovraordinata richiamata dalla riserva, non fornisce elementi sufficienti a superare le eccezioni sollevate sulla variante adottata.

Le nuove zone B proposte dalla variante, totalmente inedificate, non garantiscono, infatti, il rispetto del parametro della superficie coperta minima ai sensi dell'art.33 delle norme di attuazione del PURG, non

potendosi, allo stesso tempo, nè riconoscere come tessuto urbano di riferimento quello identificato dal Comune, né condividere la modalità seguita dal Comune stesso nel calcolo dimostrativo presentato a riscontro della riserva: al fine di comprovare il rispetto del parametro minimo di PURG per le zone B in argomento, infatti, il Comune anziché riferirsi alle sole aree afferenti alla classificazione urbanistica suindicata, effettua il calcolo considerando unitariamente suddette zone B e le zone A contigue edificate. Le previsioni corrispondenti alle modifiche M04 e M06, inoltre, isolate rispetto ad altre aree residenziali, evidenziano anche l'estraneità alle condizioni di aree urbanizzate di cui all'art.5 del DPGR n.0126/1995.

D'altro canto, neppure l'invocata peculiarità del modello insediativo disperso di Pinedo, già rinvenibile nel PRGC vigente, può assurgere a riferimento fondante per l'individuazione di zone residenziali B, risultando elemento di criticità sia rispetto al consumo di suolo agricolo che di aree di pregio paesaggistico. E' noto infatti che ad oggi, proprio per le necessità e per gli improcrastinabili obiettivi di risparmio di suolo naturale, fra i presupposti alla base del perseguimento della riduzione delle trasformazioni a fini edificatori, vi sono i particolari criteri e principi che sottendono alla massima "compattazione" delle aree e degli aggregati, puntando quindi ad evitare con decisione ulteriori sviluppi edilizi insediativi a nastro lungo infrastrutture stradali oppure in lotti isolati e decentrati rispetto alle aree urbane consolidate.

Pertanto, ribadito anche che l'incremento delle zone edificabili non appare giustificato da valutazioni fondate sulle dinamiche demografiche ed edilizie in atto sul territorio ovvero sull'individuazione di un nuovo fabbisogno abitativo, le argomentazioni fornite dall'Amministrazione comunale a sostegno delle modifiche azzonative individuate come M03, M04, M06 non risultano idonee né rispetto ai consolidati orientamenti alla luce delle esigenze di risparmio dei suoli naturali, né rispetto ai criteri metodologici e ai requisiti imposti dalle disposizioni normative regionali vigenti.

Tali valutazioni portano a considerare la **Riserva n.6.1 non superata**.

Proposta di modifica necessaria al superamento della Riserva n.6.1:

Stralcio delle previsioni urbanistiche corrispondenti alle modifiche M03, M04 e M06:

- dagli elaborati di zonizzazione (P3.2 Zonizzazione, scala 1:2.000, centro abitato di Pinedo; P2.2 Zonizzazione, scala 1:7.500);
- dagli elaborati del Piano struttura (P1.3 Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali, scala 1:5000)
- dall'allegato alle NdiA (scheda grafica per la zona B2 di cui alla modifica M06).

Le superfici territoriali corrispondenti sono riclassificate come da PRGC vigente.

Riserva n.6.2 (Individuazione zona BR)

In riferimento all'individuazione puntuale, con sigla "R", di un lotto in zona B1 ove vengono consentiti, sulle preesistenze agricole, interventi di ristrutturazione ed ampliamento una tantum di 150 mc per la "realizzazione di stalle, annessi, depositi e quanto necessario all'attività agricola", si ritiene necessario che la portata derogatoria della previsione introdotta rispetto ai contenuti generali di Piano per le zone B (attività agricola non consentita) venga precisata, per chiarezza dispositiva, utilizzando le definizioni di cui all'art.5 della LR n.19/2009 e s.m.i. ed implementata con l'inserimento di espressa condizione di non sussistenza di situazioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica a preclusione.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In accoglimento della riserva, il Comune: predispone una specifica scheda di analisi sull'allegato R6_ANALISI: ZONE B1, B2, BR DI NUOVO INSERIMENTO, ove descrive l'ambito e restituisce riscontri di coerenza rispetto a indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso riferiti all'art. n.23 del PPR; integra l'art.18 Zona B1 - DI CONSOLIDAMENTO DELLO SVILUPPO INSEDIATIVO CON ATTUAZIONE IN FORMA DIRETTA precisando le destinazioni d'uso ammissibili e ricomprendendovi quelle specificatamente agricole elencate al punto 1, lettere k), l) ed m) dell'art.5 della LR n.19/2009 e s.m.i (agricola e residenziale agricola; artigianale agricola; commerciale agricola), "purchè compatibili con la residenza, armonizzate al contesto paesaggistico ambientale e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Sono comunque esclusi allevamenti di carattere industriale."

Verifica del superamento della riserva

Il chiarimento sulle destinazioni agricole insediabili limitatamente all'ambito localizzato in zona B1 e l'inserimento delle condizioni di compatibilità ambientale e paesaggistica da garantire, in considerazione della

cirscritta modifica previsionale, consentono di ritenere la **Riserva n.6.2 superata**.

Riserva n.7 (Ridefinizione di aree ed attrezzature ricettive turistiche)

Per l'ambito della nuova "zona G2.1 delle attrezzature turistiche all'aria aperta soggetta a strumento attuativo", destinata ad ospitare un villaggio sopraelevato denominato "Tree Village", inserito in un contesto delicato per assetto, emerge l'esigenza di un'integrazione e di un affinamento di analisi e di rappresentazione che porti a ricalibrare il contenuto di piano relativamente a previsioni e prescrizioni normative, tenendo conto dei contenuti naturalistici e paesaggistici dell'area e della necessità di salvaguardarne le risorse, non frammentando il paesaggio boscato né riducendone la funzionalità ecosistemica.

L'articolo 40.1 delle NdA andrà, quindi, rivisitato in coerenza a quanto richiesto e sarà tenuto comunque a:

- a) verificare gli usi consentiti, stralciando la generica "ricettività turistica" riportata;
- b) integrare le disposizioni per eventuali "strutture a servizio" delle 30 unità abitative sopraelevate;
- c) per le unità sopraelevate: prescrivere un indice max di fabbricabilità fondiaria e/o di copertura a garanzia della compatibilità delle strutture ammissibili con l'ambiente in cui verranno collocate; definire indicazioni costruttive e di materiali da utilizzare di riferimento per la successiva fase di piano attuativo;
- d) integrare il dispositivo sulle "sistemazioni dell'area, strutture e infrastrutture" prescrivendo per la successiva fase progettuale di piano attuativo l'utilizzo di materiali drenanti sulla viabilità pedonale e ciclabile interna, sui passaggi e sull'area di sosta in prossimità dell'accesso, così da assicurare la permeabilità del terreno;
- e) operare esplicito rinvio ai requisiti minimi previsti per legge per la specifica tipologia di struttura ricettiva.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune accoglie la riserva regionale e, sull'allegato R7_ANALISI: ZONE G2.1 DI NUOVO INSERIMENTO Tree Village, integra sia il quadro conoscitivo, predisponendo specifica scheda di analisi, che quello normativo, definendo una puntuale "Scheda norma (schema di progetto) scala 1:1000", riportata anche nell'Allegato III delle NTA, con valenza vincolante ed orientativa, ad integrazione dei contenuti normativi riportati all'art.40.1 - Zona G2.1, ove si inseriscono le ulteriori disposizioni richieste.

Si riconferma, inoltre, la coerenza della previsione con indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso di cui agli artt. 23 e 28 delle NTA del PPR, oltre al non contrasto con principi e criteri di PPR anche in termini di non pregiudizio per l'attuazione della parte strategica dello stesso.

Verifica del superamento della riserva

Si dà atto al Comune di aver svolto, come richiesto dalla riserva, una puntuale lettura ed indagine dei luoghi da cui far emergere gli elementi costitutivi del paesaggio ed in grado di fornire, insieme alla rappresentazione delle tutele (collegate al corso d'acqua del Torrente Settimana e soprattutto alla presenza di boschi), indicazioni di utilizzo, individuazioni della dotazione di attrezzature e servizi (alberature ed unità abitative sopraelevate, struttura ricettiva di servizio, accessi, percorsi carrabili e ciclopedonali, parcheggi), e modalità d'intervento di cui il successivo piano attuativo dovrà farsi carico.

Oltre ad aver delineato criteri di localizzazione delle funzioni da insediare e grado di infrastrutturazione secondo uno schema progettuale a cui il piano attuativo dovrà adeguarsi, risulta esser stato compiutamente ricalibrato anche l'articolo corrispondente (cfr. art.40.1 – Zona G2.1), verificando gli usi consentiti, con lo stralcio della generica "Ricettività turistica" e l'introduzione esplicita del "villaggio sopraelevato" e delle "unità abitative sopraelevate (case sugli alberi)", integrando e specificando le disposizioni per la "strutture a servizio" delle 30 unità abitative sopraelevate, per le "unità sopraelevate", per le "sistemazioni dell'area, strutture e infrastrutture" ed anche operando rinvio alle richiamate disposizioni regionali (LR n.21/2016).

Sulla base dei nuovi elementi di valutazione e delle modifiche agli elaborati di Variante predisposte dal Comune, gran parte dei rilievi istruttori sollevati vengono meno: resta, tuttavia, un'eccezione nei riguardi dell'integrazione introdotta (cfr. lett. d della riserva) all'art.40.1, par. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, ove la disposizione riferita all'utilizzo di materiali drenanti risulta incompleta. Tali considerazioni portano pertanto a considerare la **Riserva n.7, lett.d) non superata**.

Proposta di modifica necessaria al superamento della Riserva n.7, lett.d):

All'art.40.1 – Zona G2.1, par. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE, l'indicazione "Viabilità pedonale e ciclabile interna con passaggi pedonali è prescritto l'utilizzo di materiali drenanti sui passaggi e sull'area di sosta in prossimità dell'accesso, così da assicurare la permeabilità del terreno (..)", è sostituita con "Viabilità

pedonale e ciclabile interna, passaggi pedonali ed area di sosta in prossimità dell'accesso: è prescritto l'utilizzo di materiali drenanti, così da assicurare la permeabilità del terreno; (...)

Riserva n.8 (Localizzazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili / biomasse)

Relativamente alla previsione di due impianti di cogenerazione da biomassa legnosa per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda per teleriscaldamento, per utenza pubblica e privata, la riserva, dopo aver evidenziato come, le stesse, comportino modifiche dagli esiti non univoci, da motivare (per l'impianto in prossimità del Palaghiaccio, in zona G4.2, si incide sui contenuti normativi specifici e si inserisce, nella zonizzazione, solo l'indicazione CT - centrale termica a biomassa, senza, peraltro, individuarla come punto di variante negli elaborati presentati. Per l'impianto in prossimità della piazzola ecologica a Claut, si riclassifica una superficie di zona E4.3 in zona per servizi ed attrezzature collettive, destinata a Servizi Tecnologici, indicandola CT- centrale termica a biomassa), si rileva la necessità di una precisa localizzazione dell'impianto sulla zona G4.2, in coerenza con le disposizioni del piano attuativo ivi già operante, oltre che di una verifica rispetto all'area classificata P2 a pericolosità idraulica media, e, marginalmente, P3, elevata, ove risulta collocato.

A fronte di tali elementi di criticità, si chiede al Comune di dimostrare anche il rispetto delle vigenti normative del PAIL e delle Linee guida del Ministero per lo sviluppo economico di cui al DM 10 settembre 2010 per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (cfr. Allegato 3 Criteri per l'individuazione di aree non idonee).

Considerato, inoltre, che entrambi gli impianti previsti coinvolgono aree sottoposte a tutela paesaggistica (fascia di rispetto del Torrente Cellina), si ritiene necessario vengano esplicitate le motivazioni di sostenibilità paesaggistica delle scelte e, comunque, vengano integrati i contenuti normativi con criteri volti al corretto inserimento e alla mimetizzazione delle strutture, il cui volume potrebbe essere significativo.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In risposta alla riserva vincolante, preso atto delle *"condizioni di pericolo riscontrate (...), della non idoneità delle aree in presenza di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato dal PAIL"*, il Comune stralcia le previsioni di entrambi gli impianti, rimandando a futura, specifica *"Variante urbanistica (...) la definizione di un progetto compiuto di localizzazione e di tecnologia appropriata e/o la preventiva messa in sicurezza di dette aree"*.

Verifica del superamento della riserva

La soluzione di stralciare le previsioni dei due impianti e di ripristinare la zonizzazione vigente, consente di ritenere la **Riserva n.8 superata**.

Riserve nn. 9 e 10 (Apparato normativo)

Le riserve evidenziano la necessità di una rivisitazione:

- dell'Art.11 *"Viabilità e trasporti"* rispetto alle previsioni riguardanti la viabilità forestale, nei suoi elementi costitutivi e materici, alla luce di quanto evidenziato dal Direttore dell'Ispezzione forestale di Pordenone della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, che segnala come: *"(...) la previsione (...): sulla viabilità esistente dovranno essere mantenuti: il fondo naturale (eventualmente ricaricato con materiale inerte a granulometria idonea e spigoli vivi), i tracciati, le delimitazioni e segnaletiche originarie devono essere conservati"* potrebbe scontrarsi con le reali esigenze di mettere in sicurezza tratti di viabilità mediante la realizzazione di opere a fondo stabilizzato";
- dell'Art.2 *"Parametri urbanistici ed edilizi"*, in adeguamento alla LR n.19/2009 e s.m.i., rispetto alle definizioni dei parametri edilizi, dell'Area di pertinenza urbanistica, della Distanza e delle opere di urbanizzazione primaria;
- dell'Art.6 *"Tutela dagli inquinamenti"*, aggiornando i rinvii al quadro normativo sovraordinato;
- dell'Art.50 *"Fascia di rispetto stradale"*, verificando e rimodulando la disposizione rispetto al richiamato PRITMML;
- dell'Art.57.1 *"Impianti fotovoltaici e pannelli solari sulle coperture degli edifici"*, integrando il disposto entro le zone A2 e B0 al fine di non alterare l'aspetto tradizionale del costruito;
- dell'Art.12 *"Corsi d'acqua e sorgenti, vincolo paesaggistico"*, completando gli elenchi delle acque pubbliche riconosciute e individuate dal PPR;
- dell'Art.58 *"Aree a vincolo paesaggistico"*, stralciando un'indicazione non vigente;

- dell'Art.28 "Zona E2.1 boschiva di produzione", integrando le disposizioni sui fabbricati accessori ammessi, con la definizione di un if max (non superiore a 0,01 mc/mq) e l'indicazione di specifiche caratteristiche tipologiche, materiali e finiture (per tetti, manti di copertura, superfici esterne) a garanzia di qualità delle strutture e del loro coerente inserimento.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune accoglie le riserve ed integra o rimodula i contenuti delle NTA "introducendo le modifiche richieste".

Verifica del superamento della riserva

Le specificazioni e le modifiche introdotte dal Comune a recepimento dei rilievi mossi sui contenuti degli articoli richiamati non risultano sufficienti a superare le eccezioni istruttorie espresse dalla Regione con la riserva n.10.

In particolare, manca il riscontro rispetto alla richiesta formulata di completare, all'art.2 "Parametri urbanistici ed edilizi", la definizione dell'"Area di pertinenza urbanistica" con le indicazioni riportate all'art.33 della LR n.19/2009, e non può essere condivisa la scelta di stralciare tutti i contenuti del parametro edilizio "Distanza (D)" in risposta al rilievo sollevato, che chiedeva, per gli stessi, unicamente una verifica di coerenza con le prevalenti disposizioni normative vigenti introdotte dalla LR n.19/2009, riconducendoli a conformità.

In adeguamento alla normativa sovraordinata, non risulta essere stato opportunamente affinato, come indicato, neppure l'art.6 "Tutela dagli inquinamenti", ove permane un riferimento a disposizione abrogata.

Tali valutazioni portano pertanto a considerare la **Riserva n.10 non superata**.

Proposta di modifica necessaria al superamento della Riserva n.10:

- all'art.2 "Parametri urbanistici ed edilizi", Area di pertinenza urbanistica: dopo le parole "E' l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria" sono aggiunte le parole "o del rapporto di copertura. Trovano applicazioni le definizioni di cui agli artt. n. 3, co.2, lett.c) e n. 33 della LR n.19/2009, a cui si rinvia dinamicamente.";
- all'art.2 "Parametri urbanistici ed edilizi", Distanza (D): viene ripristinato il primo capoverso e, a seguire, le disposizioni riferite alla distanza dai confini, dalle strade, tra fabbricati e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e mantenuta quella collegata al rispetto della normativa tecnica nazionale e regionale in materia di costruzioni in zone sismiche;
- all'art.6 "Tutela dagli inquinamenti", per l'inquinamento elettromagnetico: le parole "D.P.C.M. 23.04.92" sono sostituite con "DPCM 08.07.2003".

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nel precedente paragrafo "VERIFICA SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI", l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale di Claut n.33 del 30/11/2021 e n.11 del 27/04/2022, con cui è stata approvata la Variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, sia meritevole di conferma da parte del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione delle modifiche illustrate nel succitato paragrafo con riferimento alle **Riserve n.2 lett. a), n.3, n.6.1 lett. a), n.7 lett. d) e n.10**.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO: IL PRESIDENTE